

N. R.G. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA**

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] *Parte\_1*, (C.F. *C.F.\_1*) nata [REDACTED], e residente  
o [REDACTED] *CP\_1*, (C.F. *C.F.\_2*),  
nato a [REDACTED] e re [REDACTED] i [REDACTED].  
74F/, [REDACTED] *Controparte\_2* (C.F. *CodiceFiscale\_3*), nata a [REDACTED]  
l'[REDACTED], residente in [REDACTED] tutti rappresentati e difesi  
dall'Avv. [REDACTED], (C.F. *CodiceFiscale\_4*) del foro di [REDACTED], ed elettivamente  
domiciliata presso lo studio [REDACTED], pec  
*Email\_1*

ATTORI

contro

[REDACTED] *Controparte\_3* con socio unico (C.F.  
*P.IVA\_1*) iscritta al registro delle Imprese di [REDACTED],  
ensi dell'articolo 3 della Legge 130/99, iscritta al numero [REDACTED] nell'elenco  
delle societa' veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca  
d'Italia del [REDACTED] con sede legale in [REDACTED]  
via [REDACTED] rappresentata, in forza di *Parte\_2* a rogito Notaio Dott.  
*Persona\_1* del [REDACTED] a [REDACTED] il  
[REDACTED] (All. B), da *Controparte\_4* con sede in  
[REDACTED] so [REDACTED] upero crediti  
ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata  
al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di [REDACTED]  
[REDACTED], in persona del procuratore Dott.ssa [REDACTED] [...]  
*CP\_5* in virtù di procura conferita dall'Amministratore Delegato, Dott. *CP\_6*  
[...] per atto del Notaio Dott. *Persona\_2* di Milano del [REDACTED] (rep. n.  
racc. [REDACTED]), registrata all'Ag [REDACTED] te di [REDACTED], n. [REDACTED]

pagina 1 di 19

serie ■■■, rappresentata e difesa dall'Avv. ■■■ ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in ■■■, come da mandato allegato (All. A). Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax ■■■ o al seguente indirizzo pec: ■■■ Email\_2

CONVENUTO

## CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

### PARTI ATTRICI:

*In via principale - Accertare la nullità delle clausole contrattuali viziate per violazione di indeterminazione a norma dell'art. 1284 c.c. - Accertare il tasso annuo effettivo globale convenuto nel contratto, verificando se supera o meno la soglia usura del trimestre di riferimento. - Accertare se nelle clausole contrattuali ci sono tutti gli elementi necessari per stabilire la determinazione o la determinabilità della obbligazione accessoria degli interessi, in particolare accerti se sia convenuto e sottoscritto dal mutuatario nel contratto se il tanno annuo nominale convenuto debba applicarsi sul capitale in scadenza liquido ed esigibile con la singola rata (formula del regime semplice) o sul capitale ancora non scaduto - debito residuo ( regime composto): in caso di assenza di tale convenzione applichi art. 1194 cc con il calcolo degli interessi sulla quota di capitale scaduto e dunque liquido ed esigibile con la singola rata. - Dichiarare l'assenza di una convezione sulla formula utilizzata per il calcolo della rata che ha determinato l'anatocismo e la conseguente violazione di cui all'art. 1283 e 1284 c.c. - Dichiarare la nullità della complessiva regolamentazione degli interessi ai sensi degli artt.1418- 1346 c.c. per violazione degli artt. 1283,1284,1346,1418,1195 e 821 comma 3 c.c. e degli artt.117 e 120 TUB. - Accertare e verificare gli importi erronei di cui all'atto di precetto e portati in esecuzione, come meglio indicato in perizia, risultando chiaramente che alla data del 30/11/2020 il capitale residuo dopo il pagamento delle 149 rate è pari a 386.625,48 e non, come indica il precetto di Controparte\_7 ( poi reiterato dalla presunta cessionaria CP\_3 del 1/09/2021 ( all. 2) pari a r l'effetto considerato che alla data del 30/1 ( ultima rata pagata come attestato dalla banca) il capitale residuo era di euro 393.745,48, imputando al capitale gli interessi illegittimamente corrisposti di euro 155.423,70 conteggiati nella perizia allegata, risultando il capitale residuo effettivo è pari ad euro 238.321,78 (393.745,48 – 155.423,70 ), condannare la convenuta a riformulare il piano di ammortamento con corresponsione delle residue 91 rate mensili da euro 2.618,92 di solo capitale . In via subordinata Condannare la convenuta alla restituzione degli interessi illegittimamente corrisposti risultanti dall'istruttoria contabile, oltre il risarcimento dei danni come da domanda formulata. In via risarcitoria In considerazione della mancata sospensione dell'esecuzione rgn ■■■ e della vendita all'asta del capannone industriale delle parti attrici con sospensione delle attività che si svolgevano presso lo stesso, si chiede il risarcimento dei danni arrecati, nella somma che verrà meglio determinata in corso da quantificarsi anche in via equitativa, ad oggi quantificata in euro 100.000.000 mila. In via istruttoria Si chiede la concessione di C.T.U. sulla base della documentazione prodotta dalle parti, alla luce delle stesse indicazioni delle Sezioni Unite del 29 maggio 2024, accogliendo il seguente quesito: - conformemente al dictum delle SU verifichi se nel mutuo a tasso variabile che ci occupa, contrariamente al mutuo a tasso fisso su cui si è espressa, stabilito un tasso un capitale ed un numero di rate esista una ed una sola rata oppure più rate e verifichi pertanto se in contratto è stato convenuto tale modo ed il relativo algoritmo di calcolo degli interessi e della rata. Avendo*

parte attrice dimostrato la produzione di interessi secondari ( maggiorati) nel regime composto ( confermato da SU) utilizzato dalla banca per il calcolo della rata, rispetto al regime semplice, verifichi il ctu quale sia la formula utilizzata dalla banca per calcolare la rata del mutuo e quindi la obbligazione accessoria degli interessi; dica se nella formula  $R = C$  sia presente un algoritmo che ponendo a potenza come esponente il numero delle rate (n) e come base (C+i) che costituisce il montante, tale algoritmo non comporti il calcolo di interessi sul montante comprensivo degli interessi, in violazione del 1283 cc e del 120 Tub. - verificare se nel contratto è presente il TAE, tasso effettivo annuo, che comprenda i costi e gli effetti della capitalizzazione composta sul tasso di interesse. - Si chiede inoltre, sempre in via istruttoria, la verifica sugli importi erronei di cui all'atto di precetto e portati in esecuzione, come meglio indicato in perizia, risultando chiaramente che alla data del 30/11/2020 il capitale residuo dopo il pagamento delle 149 rate è pari a 386.625,48 e non, come indica il precetto di Controparte\_7 ( poi reiterato dalla presunta cessionaria CP\_3 del 1/09/2021 ( all. 2) pari a 519.019,35. Il tutto con vittoria di spese e oneri di legge.”

#### PARTE CONVENUTA:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa: Respingere tutte le domande formulate in via principale e subordinata dagli attori in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi su esposti e comunque non provate. Con vittoria di spese e compensi professionali”.

#### Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte\_1 CP\_1 e Controparte\_2 hanno proposto opposizione t. ■ da Controparte\_3 in base a contratto di mutuo ipotecario, stipulato in data ■, per la somma di € 920.000,00.

Nel proprio ricorso cautelare gli opposenti hanno dedotto:

- il difetto di legittimazione attiva ad agire e/o titolarità dei creditori intervenuti in assenza del titolo per agire nell'esecuzione;
- il mancato esperimento della procedura di conciliazione di cui all'art 5 d.lgs. d.lgs. 28/2010 prevista quale condizione di procedibilità per le azioni relative a contratti bancari; -
- l'inidoneità del contratto di mutuo come titolo esecutivo,
- l'erroneità delle somme richieste;
- la nullità della clausola cd. Floor, l'illegittimo operare del piano di ammortamento alla francese applicato al rapporto, generante interessi anatocistici e ultralegali non pattuiti, nonché in via assorbente la nullità delle clausole contrattuali relative alla regolamentazione degli interessi, per violazione della disciplina regolamentata dal Codice Civile e dagli artt. 117 e 120 T.U.B.

All'esito del contraddittorio instauratosi nella fase cautelare con la opposta, il GE con ordinanza datata 20.4.2024, rigettava la richiesta di sospensione della promossa esecuzione, assegnando termine perentorio sino al 15.7.24 per l'introduzione del giudizio di merito.

Gli attori opposenti, con citazione tempestivamente notificata, hanno quindi instaurato il presente giudizio di merito nell'ambito del quale, riproponendo in parte qua le medesime

argomentazioni già addotte in sede cautelare, hanno rassegnato le seguenti conclusioni—“ in via preliminare Accertare la nullità delle clausole contrattuali viziate per violazione di indeterminazione a norma dell'art. 1284 c.c. - Accertare il tasso annuo effettivo globale convenuto nel contratto, verificando se supera o meno la soglia usura del trimestre di riferimento. - Accertare se nelle clausole contrattuali ci sono tutti gli elementi necessari per stabilire la determinazione o la determinabilità della obbligazione accessoria degli interessi, in particolare accerti se sia convenuto e sottoscritto dal mutuatario nel contratto se il tasso annuo nominale convenuto debba applicarsi sul capitale in scadenza liquido ed esigibile con la singola rata (formula del regime semplice) o sul capitale ancora non scaduto - debito residuo ( regime composto): in caso di assenza di tale convenzione applichi art. 1194 cc con il calcolo degli interessi sulla quota di capitale scaduto e dunque liquido ed esigibile con la singola rata. - Dichiarare l'assenza di una convezione sulla formula utilizzata per il calcolo della rata che ha determinato l'anatocismo e la conseguente violazione di cui all'art. 1283 e 1284 c.c. - Dichiarare la nullità della complessiva regolamentazione degli interessi ai sensi degli artt.1418-1346 c.c. per violazione degli artt. 1283,1284,1346,1418,1195 e 821 comma 3 c.c. e degli artt.117 e 120 TUB. - Accertare e verificare gli importi erronei di cui all'atto di precetto e portati in esecuzione, come meglio indicato in perizia, risultando chiaramente che alla data del 30/11/2020 il capitale residuo dopo il pagamento delle 149 rate è pari a 386.625,48 e non, come indica il precetto di Controparte\_7 ( poi reiterato dalla presunta cessionaria CP\_3 del 1/09/2021 ( all. 2) pari a r l'effetto considerato che alla data del 30/1 ( ultima rata pagata come attestato dalla banca) il capitale residuo era di euro 393.745,48, imputando al capitale gli interessi illegittimamente corrisposti di euro 155.423,70 conteggiati nella perizia allegata, risultando il capitale residuo effettivo è pari ad euro 238.321,78 (393.745,48 - 155.423,70 ), condannare la convenuta a riformulare il piano di ammortamento con corresponsione delle residue 91 rate mensili da euro 2.618,92 di solo capitale . In via subordinata Condannare la convenuta alla restituzione degli interessi illegittimamente corrisposti risultanti dall'istruttoria contabile, oltre il risarcimento dei danni come da domanda formulata. In via risarcitoria In considerazione della mancata sospensione dell'esecuzione rgn ██████████ e della vendita all'asta del capannone industriale delle parti attrici con sospensione delle attività che si svolgevano presso lo stesso, si chiede il risarcimento dei danni arrecati, nella somma che verrà meglio determinata in corso da quantificarsi anche in via equitativa, ad oggi quantificata in euro 100.000.000 mila. In via istruttoria Si chiede la concessione di C.T.U. sulla base della documentazione prodotta dalle parti, alla luce delle stesse indicazioni delle Sezioni Unite del 29 maggio 2024, accogliendo il seguente quesito: - conformemente al dictum delle SU verifichi se nel mutuo a tasso variabile che ci occupa, contrariamente al mutuo a tasso fisso su cui si è espressa, stabilito un tasso un capitale ed un numero di rate esista una ed una sola rata oppure più rate e verifichi pertanto se in contratto è stato convenuto tale modo ed il relativo algoritmo di calcolo degli interessi e della rata. Avendo parte attrice dimostrato la produzione di interessi secondari ( maggiorati) nel regime composto ( confermato da SU) utilizzato dalla banca per il calcolo della rata, rispetto al regime semplice, verifichi il ctu quale sia la formula utilizzata dalla banca per calcolare la rata del mutuo e quindi la obbligazione accessoria degli interessi; dica se nella formula  $R = C$  sia presente un algoritmo che ponendo a potenza come esponente il numero delle rate (n) e come base (C+i) che costituisce il montante, tale algoritmo non comporti il calcolo di interessi sul montante comprensivo degli interessi, in violazione del 1283 cc e del 120 Tub. - verificare se nel contratto è presente il TAE, tasso effettivo annuo, che comprenda i costi e gli effetti della capitalizzazione composta sul tasso di interesse. - Si chiede inoltre, sempre in via istruttoria, la verifica sugli importi erronei di cui all'atto di precetto e portati in esecuzione, come meglio indicato in perizia, risultando chiaramente che alla data del 30/11/2020 il capitale residuo dopo il pagamento delle 149 rate è pari a 386.625,48 e non,

come indica il precetto di Controparte\_7 ( poi reiterato dalla presunta cessionaria CP\_3 del 1/09/2021 ( all. 2) pari a 519.019,35 ( cfr. atto di citazione in opposizione).

Con comparso di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la convenuta opposta, la quale riportandosi integralmente alle osservazioni già svolte in sede cautelare chiedeva il rigetto di tutte le doglianze attoree per essere infondate in fatto ed in diritto, deducendo poi l'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata solo nel giudizio di merito e relativa al pregiudizio patito per la prosecuzione delle operazioni di vendita in sede esecutiva.

Concludeva quindi affinché “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa: Respingere tutte le domande formulate in via principale e subordinata dagli attori in quanto inammissibile e/o infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi su esposti e comunque non provate. Con vittoria di spese e compensi professionali. \* In via istruttoria, CP\_3 attesa l'infondatezza e l'assoluta genericità delle contestazioni formulate, in alcun modo supportate da prove, si oppone sin d'ora alla richiesta avversaria di CTU tecnico contabile, data la sua natura meramente esplorativa.”

All'esito della prima udienza di comparizione, ritenuto non necessario l'espletamento della richiesta CTU econometrica ad opera degli attori per le ragioni sinteticamente esposte nella ordinanza del 13.2.25, il processo veniva rinviato per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. alla udienza cartolare del 26.9.25.

All'esito delle note di trattazione scritta la causa veniva trattenuta in decisione sulla scorta della conclusioni e delle difese compiutamente rassegnate dalle parti.

\*\*\*\*

In via preliminare appare rilevante individuare quali siano le domande sulle quali questo giudice è chiamato a pronunciarsi, posto che parte attrice nel richiamare per relationem nel corpo dell'atto tutte le doglianze già avanzate in sede cautelare non ha, poi, integralmente provveduto a riproporle nelle conclusioni; significativamente si fa riferimento alla dedotta carenza di legittimazione attiva della opposta, alla inidoneità del contratto di mutuo fondiario a valere come titolo esecutivo nonché alla improcedibilità della domanda perché afferente a contratto bancario.

La questione appare preliminare rispetto all'esame delle doglianze come sopra ricostruite posto che il recente e consolidato orientamento della Corte di Cassazione Civile afferma che la mancata riproposizione di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda ( Sez. 3 - , Ordinanza n. 12756 del 09/05/2024 (Rv. 670916 - 01).

Il principio de quo deve essere poi coordinato con quello già espresso dalla pronunzia resa dal Giudice di legittimità quanto alla necessaria struttura bifasica delle opposizioni esecutive ( Cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 25170 del 11/10/2018) con la quale si è affermato che “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è

*necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena”.*

Da tale arresto si ricava che le due fasi della opposizione, sommaria e di merito, sono intrinsecamente correlate fra loro; il giudice del merito della opposizione all'esecuzione deve statuire solo ed unicamente sulle domande che sono state proposte in sede di ricorso introduttivo. Ogni domanda successivamente dedotta non può essere esaminata attesa la inammissibilità della stessa.

Posto che la rinuncia ad una o più domande è questione rilevabile di ufficio dal giudice, in via prudenziale si ritiene che il richiamo operato dagli attori nell'incipit dell'atto introduttivo del giudizio di merito sia ragione sufficiente a far ritenere “ non rinunziate” le doglianze afferenti alla legittimazione attiva della cessionaria, alla questione del mutuo fondiario a valere come titolo esecutivo nonché alla dedotta improcedibilità, ancorché non ripresentate formalmente nelle conclusioni della citazione e men che meno nelle note di precisazione delle domande di cui all'art. 189 c.p.c.; ciò in ragione della stessa interdipendenza che sussiste tra la fase cautelare e quella del merito.

#### **Sulla mancata iscrizione all'Albo ex art. 106 TUB e sul difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta**

Come già condivisibilmente affermato in sede cautelare le parti opponenti ha proposto opposizione all'esecuzione anche sul presupposto che CP\_4 non avrebbe dimostrato di essere iscritta nell'elenco di cui all'art. 106 TUB della Banca d'Italia.

Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7243 del 18.3.2024, ed ha affermato che in materia di recupero di crediti cartolarizzati, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità civilistica dei contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o degli atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.). con il primo motivo di opposizione, gli attori hanno dedotto che non vi è prova della legittimazione attiva di CP\_3 non essendovi prova che tra i crediti ad essa ceduti dalla rientri anc uito dell'erogazione del mutuo a suo favore.

Altra questione dedotta come motivo di opposizione ed analizzata ex professo dal giudice della cautela è se la società CP\_3 sia titolare del credito per cui essa agisce.

Sul punto, nel far proprie le condivisibili osservazioni già spese dal GE, si osserva che il tema della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda (Cass. S.U. n. 2951/2016).

La questione di merito è, quindi, quella di verificare se il diritto azionato in giudizio appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.

Posto che la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.

Il convenuto potrà negare invece l'esistenza del fatto costitutivo allegato dall'attore oppure riconoscere il fatto sotteso alla domanda o ancora articolare una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del diritto dedotto in lite.

Ciò premesso, si evidenzia che il meccanismo pubblicitario delineato dal secondo comma dell'art. 58 T.U.B. determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione. L'art. 58 T.U.B., quindi, dando per presupposto che il trasferimento del credito vi sia stato, senza prevedere alcunché in ordine al titolo sotteso alla cessione, stabilisce, con riguardo ai crediti, una disciplina parzialmente in deroga a quella civilistica.

La pubblicità della cessione effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale rende, invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all'azienda, o al ramo, o al blocco opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c.

La ratio di tale disciplina è riscontrabile nell'esigenza di agevolare la circolazione dei crediti in blocco, posta la particolare onerosità per gli intermediari bancari e finanziari della notificazione individuale o dell'acquisizione del consenso del debitore ceduto.

Tuttavia, "una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto" (Cass. n. 2780/2019).

Del resto, non può negarsi che gli avvisi di cessione riportano quasi sempre solo criteri generali d'identificazione dei singoli crediti ceduti in blocco, a volte incompleti, molto spesso di difficile comprensione, sicché essi non sono sempre in grado di attestare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente attuata e il relativo oggetto ex art. 1346 c.c. (Cass. n. 20739 del 28.6.2022; Cass. n. 5857 del 22.2.2022; Cass. n. 24047 del 6.9.2021; Cass. n. 10200 del 16.4.2021).

Di qui la condivisibile conclusione della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ove non individui con precisione il contenuto del contratto di cessione, in caso di contestazione da parte del debitore, non è idoneo a provare l'esistenza del negozio traslativo e, quindi, la legittimazione del cessionario (Cass. n. 22754/2022).

In questa prospettiva, è stata riconosciuta efficacia probatoria alle comunicazioni stragiudiziali del cedente relative alla cessione (Cass. n. 10200 del 16 aprile 2021) o al

contegno processuale dell'originaria creditrice in caso d'intervento in giudizio del cessionario ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (Cass. n. 5997 del 17 marzo 2006).

In ultima analisi, si deve evidenziare un ulteriore orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità e di merito che ammette la possibilità di dimostrare l'intervenuta cessione dello specifico credito azionato e, quindi, la titolarità attiva dello stesso in capo al cessionario anche mediante la dichiarazione espressa della cedente, unitamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cessione e al fatto che la documentazione contrattuale originaria fosse nella disponibilità del cessionario (Cass. n. 10200 del 16.03.2021).

Tanto premesso in termini generali, venendo al caso in esame, la prova dell'inclusione del titolo esecutivo (contratto di mutuo ipotecario rep. n. █████ racc. n. █████ a rogito notar Per\_3 stipulato in █████, tra Parte\_1, CP\_1, [...] CP\_8 - terzo datore d'ipoteca, oggi succeduta la Controparte\_2 CP\_9 [...] Controparte\_10 e del █████) tra qu razi e pr CP\_3 è stata pienamente raggiunta, attraverso la produzione l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del █████, parte seconda n. █, contenente l'indicazione dei crediti inclusi nella cessione, che consente di ricondurre la posizione soggettiva per cui è causa ai rapporti ceduti.

Infatti, ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la società (anche in nome e per conto della Banca Cedente) ha reso disponibili nelle pagine internet █████ e █████ fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti. Accedendo al sito web indicato nella pubblicazione in G.U. ed inserendo i riferimenti dell'operazione di cartolarizzazione sopra menzionata, è possibile visionare l'elenco delle posizioni cedute, con indicazione dei cc.dd. numeri NDG ed i numeri ID.

Per le ragioni già esposte in sede cautelare e rimaste immutate in questa fase di merito risulta dunque provato che CP\_3 sia titolare della posizione soggettiva per cui è causa.

Conclusivamente le eccezioni sopra articolate debbono essere reiette.

### **Sulla improcedibilità della azione esecutiva**

Anche in questo caso si fanno proprie le condivisibili argomentazioni spese dal giudice della cautela.

Manifestamente infondata è l'eccezione relativa al mancato esperimento della procedura di conciliazione quale condizione di procedibilità applicabile anche alle procedure esecutive.

Vero che il dettato legislativo non fa espressa menzione dell'esecuzione forzata (l'art. 5 comma 4 d.lgs. 28/2010 fa riferimento ai soli "procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata") ma tale - apparente - omissione può ben

giustificarsi alla luce della definizione di “mediazione” fornita dalla stessa legge, quale “attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia” (art. 1).

Nel caso delle procedure esecutive, in quanto volte all’attuazione coattiva di un diritto già accertato nel titolo, manca lo stesso elemento della “controversia”, che può invece riemergere negli eventuali giudizi di cognizione che sull’esecuzione si innestino.

L’inapplicabilità della mediazione alla procedura esecutiva deriva, in sostanza, dalla inscindibile connessione - logica prima che giuridica - tra un’attività di bilanciamento di opposti interessi (operata dal mediatore) e una controversia in atto, laddove invece nessun bilanciamento appare realizzabile né ipotizzabile in presenza di un titolo che accerti una pretesa e ne consenta il soddisfacimento coattivo.

Conseguentemente anche tale motivo di doglianza deve essere respinto.

### **Sulla inidoneità del mutuo a valere come titolo esecutivo**

Tale doglianza per vero risulta solo indicata nell’incipit del paragrafo dei motivi di ricorso ex art. 615 c.p.c., ma in alcun modo articolata nel corpo dell’atto( anche introduttivo del giudizio di merito) con conseguente genericità della eccezione ai limiti della stessa inammissibilità.

Ad ogni buon conto senza che questo comporti appesantimento motivazionale occorre ricordare che secondo la più consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito “*Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali?*” (così Cass. ordinanza n. 25632/2017).

Nella fattispecie, va osservato che dalla documentazione in atti - (contratto di mutuo ipotecario rep. n. [redacted] racc. n. [redacted] a rogito notar Per\_3 stipulato in [redacted] [redacted], tra Parte\_1, CP\_1, CP\_8 erzo datore d’ipoteca, oggi succeduta la mo Controparte\_2 CP\_9 Controparte\_11 [...] per com 000 ch “contestualmente alla stipula del presente atto, con la sottoscrizione del quale la parte mutuataria rilascia quietanza ( art. 1).

Nel contratto, quindi, gli attori hanno dichiarato di aver ottenuto disponibilità giuridica della suddetta somma che, nello stesso tempo, ha deciso di conferire in deposito presso la banca mutuante, con esercizio della propria volontà negoziale attestata dalla presenza della quietanza e dalla contestuale immediata disposizione della somma conferita in deposito cauzionale.

Nel caso in esame, la somma è comunque uscita dal patrimonio dell’istituto di credito

mentre la parte mutuataria ne ha disposto dal punto di vista giuridico.

Premesso quindi che le somme sono state erogate, tanto che le parti mutuatrici ne hanno rilasciato espressa quietanza, il contratto in oggetto risulta idoneo a costituire titolo esecutivo, non configurandosi neppure nella rilasciata quietanza una mera clausola di stile, atteso che con la stessa si fa letteralmente riferimento ad un importo di mutuo già accantonato su conto infruttifero, così da non costituire una quietanza pro futuro.

Di conseguenza, con riferimento alle somme richieste dalla opposta il mutuo azionato deve considerarsi idoneo titolo esecutivo.

**Passando al merito**, si anticipa sin da subito che alcuno dei motivi di opposizione può trovare accoglimento, per le ragioni che partitamente verranno evidenziate.

#### **Sulla errata quantificazione del credito precettato**

Le parti opponenti lamentano e reiterano l'errata quantificazione del credito portato a precetto argomentandosi dalla natura "quasi confessoria" del documento n. 1 di cui alla loro perizia (doc.2 fasc. opponenti), sottoscritto a Venezia il 19/04/2023 da CP\_7 [...] (procuratore sig. Persona\_4), in cui sarebbero elencate dettagliatamente del mutuo, fino alla data del 30/11/2020; rate, queste, che la stessa CP\_9 nella apposita colonna, definisce come "saldate".

Da qui la conclusione che alla data del 30/11/2020 il capitale residuo dopo il pagamento delle 149 rate risulterebbe pari a 386.625,48 e non, come indica il precetto in € 519.019,35.

Orbene sul punto la convenuta opposta ha offerto una ampia ed integrale ricostruzione dei rapporti intercorsi con gli opponenti mediante la produzione degli estratti conto che recano l'indicazione dell'ammontare delle rate mensili del mutuo - dall'inizio del rapporto sino al 30 Novembre 2020, momento della sua risoluzione e del passaggio a sofferenza della posizione.

Dall'esame completo di tutte le pagine che compongono gli allegati 9 e 10 del fascicolo della convenuta effettivamente emerge che l'importo indicato a pag. 6 dell'allegato 9 ( specularmente corrispondente all' Allegato 1 degli attori) quale debito residuo in linea capitale alla data del 30.11.2020, pari ad Euro 386.625,48, non comprende la quota capitale delle rate scadute e non pagate, pari ad Euro 136.493,62, che invece si ricava nel proseguo del documento ed all'analisi degli estratti conto ivi presenti.

Il tutto peraltro schematicamente riassunto nel prospetto dei versamenti effettuati dalla parte mutuataria presente nelle pagg. 18 e 19 della Relazione redatta dal CTP della convenuta e ove all'esito della rideterminazione dell'effettivo credito residuo in linea capitale vantato dall'opposta, emerge la sua perfetta corrispondenza con l'importo precettato ( cfr allegato 10).

Nè, del resto, gli attori opponenti a fronte di tale documentata ed articolata ricostruzione di come si è pervenuti all'importo precettato, hanno assolto l'onere probatorio su di loro gravante in merito alla corresponsione di ulteriori e diverse somme rispetto a quelle risultanti dall'estratto conto di cui sopra.

Conseguentemente il lamentato errore allo stato degli atti risulta del tutto insussistente.

**Sulla nullità della clausola “floor” anche per contrasto al diritto consumeristico**

In via di estrema sintesi la difesa attorea lamenta che la commissione del tasso minimo di interesse applicato dalla pari al 2,50 %, indicato in apposita clausola (c.d. floor) si sarebbe tradotta in uno squilibrio negoziale economicamente vantaggioso per l'istituto di credito, senza possibilità per la mutuataria di averne contezza né margine alcuno di trattativa.

L'eccezione non merita accoglimento.

Il contratto di mutuo reca effettivamente una “clausola floor”, contemplata nell'art. 4, rubricato «Durata-Interessi», con la quale si prevede, con carattere grafico enfatizzato in grassetto, che «da misura del tasso di interesse annuo, come sopra determinato, non potrà mai essere inferiore al 4,50%».

È noto come le clausole di questo tipo, descrivendo un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere, presentino una funzione di salvaguardia per l'istituto di credito, in quanto garantiscono che gli interessi corrispettivi siano almeno pari al valore percentuale individuato dalle clausole stesse, anche laddove il parametro, in genere variabile e parametrato in base all'Euribor, di calcolo degli interessi si rivelasse inferiore al valore del tasso assunto dalla specifica clausola floor.

Le clausole floor si contrappongono alle clausole cap, che prevedono un limite percentuale al di sopra del quale gli interessi dovuti non possono salire, e che assumono una funzione garantistica e di salvaguardia per la parte mutuataria, assicurando che gli interessi corrispettivi non superino il valore percentuale individuato dalla clausola stessa, anche laddove il parametro di calcolo degli interessi si rivelasse maggiore del valore del tasso assunto dalla specifica clausola cap.

È altresì noto come le clausole floor vadano ricondotte alla struttura di determinazione del tasso di interesse debitorio per il cliente ed abbiano dunque natura creditizia e non già finanziaria, non essendo assimilabili ad operazioni creditizie accompagnate da una componente derivativa implicita (c.d. derivati impliciti), idonea a determinare l'applicazione delle regole poste dalla normativa primaria e secondaria di riferimento in tema di servizi di investimento (cfr. Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657: «Costituisce un puro artificio la tesi [...] secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una 'inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore' di una option floor, e dunque un contratto derivato»).

Secondo il sopra citato pronunziamento infatti, «la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.»

Vieppiù come già precisato, da Corte Cass., n. 5151/ 24 nonché dalla recentissima Cass. 1942/25 «tale clausola attiene alle modalità di determinazione del tasso di interesse debitorio ed ha, pertanto, natura 'creditizia'; sicché essa non costituisce, neppure surrettiziamente, uno strumento derivato,

*ma è soggetta esclusivamente alla disciplina del testo unico bancario».*

Inoltre, sempre la Corte di Cassazione ha affermato (seppure non specificamente sulla clausola floor dei mutui fondiari) che, in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse; qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (Cass., n. 96/2022; n. 20555/2020).

Nella fattispecie in questione, può dirsi che il funzionamento della clausola sia stato chiaramente illustrato nel contratto di mutuo all'art. 3, sì che i mutuatari al momento della sottoscrizione avevano piena consapevolezza della misura del corrispettivo:

Comunque, anche in caso di variazione dell'EURIBOR, il tasso di regolamento del prestito non potrà in ogni caso essere inferiore al 2,500% (due virgola cinquecento per cento) annuo [0,208% (zero virgola duecentootto per cento) mensile] che costituisce pertanto limite irriducibile; nell'ipotesi in cui il tasso minimo di cui sopra risulti superiore a quello soglia tempo per tempo rilevato con Decreto del Ministero dell'Economia per le operazioni della specie ai fini antiusura, detto tasso verrà ridotto in misura corrispondente a quello massimo applicabile secondo quanto determinato dai Decreti Ministeriali tempo per tempo vigenti. In tutti i casi in cui il tasso venga modificato a seguito del verificarsi delle ipotesi sopra previste la Banca predisporrà, sulla base delle pattuizioni sopra riportate, un nuovo piano di ammortamento che la Parte mutuataria si obbliga sin d'ora a sottoscrivere e che dovrà comunque essere considerato parte integrante e sostanziale del presente atto. Ciò ferma restando la possibilità, per la Parte mutuataria, di recedere dal presente contratto, dandone comunicazione alla Banca mediante raccomandata a.r..

Va osservato che la clausola floor contenuta nel contratto stipulato dalle parti attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è anche esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art 34, comma 2°, del codice del consumo, essendo formulata in maniera chiara e comprensibile; l'assenza di chiarezza e comprensibilità è comunque un giudizio di fatto.

Se si considera, infine, che nel caso di specie la clausola floor è contenuta in un contratto di mutuo stipulato per atto pubblico, appare ancor più evidente l'infondatezza dell'eccezione, posto che le clausole inserite nei contratti conclusi per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi comunque come unilateralmente predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, quand'anche fossero da considerarsi vessatorie, non necessiterebbero di specifica approvazione.

E infine non può farsi derivare in via automatica la nullità della clausola floor, determinata, dall'assenza di una clausola cap.

Per quanto detto la prospettazione attorea di nullità della clausola floor per vessatorie non può essere condivisa

**Sulla nullità del mutuo fondiario per indeterminatezza dell'oggetto: mancata pattuizione sulla modalità operativa con cui, stabilito un Tasso Annuo Nominale, calcolare la rata del mutuo e dunque il monte interessi ex art. 1284 c.c.**

Parte attrice ha lamentato l'asserita indeterminatezza del contratto di mutuo, relativamente all'individuazione del tasso di interesse applicato, a causa della mancata indicazione del regime di capitalizzazione per il conteggio degli interessi.

Tuttavia, la mancata conoscenza del regime di capitalizzazione, semplice o composta, con il quale vengono conteggiati gli interessi nel piano di ammortamento a rate costanti non comporta alcuna conseguenza in termini di indeterminatezza e impossibilità di valutazione del costo economico dell'operazione per parte opponente, a fronte della disponibilità del piano di ammortamento.

Come già osservato dal GE in fase cautelare, il piano di ammortamento riporta per ogni rata, di importo costante, sia la quota di interessi che di capitale, oltre il capitale residuo, così che la parte è stata messa in condizione di valutare il costo economico dell'operazione negoziale prima della conclusione del contratto.

Trattandosi, nel caso di specie, di un regime di ammortamento a rate costanti (cd. alla francese), non si verifica alcuna capitalizzazione degli interessi, ma solo il frazionamento restitutorio, in quanto ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi.

Poiché la rata è di importo costante, in ossequio all'autonomia negoziale delle parti che stipulano il contratto che scelgono tale modalità, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce.

Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi.

Si aggiunga, inoltre, che, in ogni caso, per la determinazione del piano di ammortamento, la formula di capitalizzazione ad interesse composto è l'unica applicabile nell'ipotesi in cui, nel rispetto dell'art. 1194 cc, le parti concordino come nel caso di specie che con il pagamento di ogni rata siano corrisposti anche gli interessi via via maturati, in modo tale che, alla fine della durata prestabilita dell'ammortamento, il mutuatario abbia completato il rimborso sia del capitale, sia degli interessi.

Ad ulteriore conferma di tali conclusioni, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la nota sentenza n. 15130/2024.

La Suprema Corte ha affermato che «L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso

negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023).

Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.

Il maggior carico di interessi del prestito non dipende [...] da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.» (Cass. SS.UU. n. 15130/2024).

In altri termini, il piano di ammortamento costituisce un modo di restituzione di un capitale ed esso non incide sul tasso di interesse applicato.

Si condivide, pertanto, la conclusione della Suprema Corte ha infine statuito che «deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale» (Cass. SS.UU. n. 15130/2024).

È vero che la Suprema Corte ha inteso circoscrivere il perimetro della propria pronuncia, precisando che le Sezioni Unite non hanno affrontato la questione dei piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile.

Ciò non significa, tuttavia (come già osservato in sede di ordinanza istruttoria del 13.2.25) che in presenza di mutuo a tasso variabile la mancata indicazione del regime di capitalizzazione possa determinare la nullità del mutuo.

Del resto, la Corte di Cassazione ha successivamente confermato l'estensione dei medesimi principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite n. 15130/2024, affermati in merito all'ammortamento alla francese a tasso fisso, affermando il seguente principio: « *In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o*

*indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recaudando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire» (Cass. n. 7382/2025).*

Inoltre, al contratto risulta allegata la tabella di ammortamento con l'indicazione analitica della quota capitale e della quota interessi di ciascuna rata tale da rendere chiari e determinabili le condizioni applicabili al contratto, nonché il costo del credito.

Seguendo le coordinate tracciate dalle Sezioni Unite occorre quindi accertare se il contratto possa ritenersi sufficientemente determinato: il contratto di mutuo de quo prevede chiaramente all'art. 2 - l'importo finanziato (Euro 920.000,00) la durata dell'ammortamento (20 anni), il numero delle rate di rimborso (240), l'importo costante delle stesse (Euro 6.472,31) e la loro modalità di calcolo (sistema di ammortamento "alla francese"), il TAN pari all'Euribor 6M/360 gg più lo spread annuo di 0,900 punti percentuali, il tasso di interesse di mora, pari al TAN maggiorato di 3 punti percentuali, le spese e commissioni e il TAEG/ISC pari al 5,96% tutte comprensive della quota capitale e quota interessi, calcolati quest'ultimi al tasso fissato a norma dell'art. 3; il piano di ammortamento ad esso allegato riporta con chiarezza la composizione di ognuna delle rate del mutuo (v. allegato al contratto).

Ne consegue che non è rinvenibile alcun problema di indeterminatezza o trasparenza.

La parte mutuataria è stata posta perfettamente in grado di conoscere la quota di capitale e di interessi che avrebbero composto ogni rata corrisposta, al di là della esplicita definizione del metodo di ammortamento pattuito e della mancata indicazione del regime di capitalizzazione.

Non sussiste neppure alcuna violazione dell'art. 117 TUB, né delle regole di trasparenza. *“Con riguardo alla prima, l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di "credito immobiliare ai consumatori" (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120- novies T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di "credito ai consumatori" (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva 2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli "interessi e (di) tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili..." (art. 125- bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento (sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di "credito ai consumatori" che, all'art. 21, comma 2, prevede che "il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento (che) indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi (e) contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi"). Analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto.*

Non risulta neppure necessario il *“ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che*

*vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più” e come hanno osservato le Sezioni Unite :”  
Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse. Una indiretta conferma proviene dalla giurisprudenza Europea che, in relazione all'art. 4, paragrafo 2, della Direttiva 1993/13/CEE, ha ritenuto che la presenza di un'equazione matematica priva degli elementi necessari a effettuare il calcolo del costo del credito (analogamente potrebbe dirsi per la presenza di una espressione indicativa del metodo "alla francese" di ammortamento) non sarebbe idonea a rendere chiara e comprensibile la clausola di un contratto di credito al consumo che non indichi il tasso di interesse effettivo (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, C-448/17)”.*

Diversamente opinando, come già detto in sede di ordinanza istruttoria del febbraio 2025, ovvero ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007), profilo estraneo alla causa.

**Sulla occulta capitalizzazione di interessi nel regime di ammortamento alla francese con interesse composto e sulla mancata indicazione del TAE.**

Invero, non può sostenersi che nel piano di ammortamento alla francese de quo ricorra capitalizzazione infrannuale di interessi e quindi via sia necessità di indicare ai sensi di tale delibera il tasso, rapportato su base annua, che tenga conto degli effetti della capitalizzazione.

Le Sezioni Unite hanno affermato che il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. colpisce le pattuizioni (anticipate) in forza delle quali gli interessi che non vengano pagati alla loro scadenza sono imputati a capitale, producendo a loro volta interessi.

Il che è una cosa diversa dalla pattuizione dell'ammortamento “alla francese”, che – ben diversamente – costituisce una modalità di composizione delle rate in base alla quale gli interessi dovuti sull'intero finanziamento sono ripartiti all'interno delle singole rate e via via calcolati sul capitale residuo (non ancora restituito).

In via di estrema semplificazione, se con l'ammortamento alla francese si pagano più interessi (di cui le rate iniziali nell'ammortamento alla francese sono in larga parte composte) rispetto all'ammortamento all'italiana, ciò avviene perché nel primo caso è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato; mentre nell'ammortamento «all'italiana», caratterizzato dal pagamento di rate iniziali più alte e man mano decrescenti, perché composte da una quota di capitale costante e da una di interessi che man mano si riducono, il capitale si abbatte più velocemente e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.

Sul punto l'orientamento maggioritario della giurisprudenza è corale nell'affermare che “Deve

*escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.” Anzi: “Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito”, motivo per il quale l’effetto anatocistico è “inipotizzabile”. (cfr. SSUU già citate nonché Trib. Firenze sent 1290/25).*

Circostanza, tale ultima, matematicamente riscontrata dalla perizia allegata dalla parte convenuta che alle pagg. 20 e 21 evidenzia che

**L’importo della rata costante dell’ammortamento in esame è calcolato, conosciuti il capitale, il tasso di interesse ed il numero delle rate, tramite l’utilizzo della legge dell’interesse composto, secondo la seguente formula:**

$$R = \frac{C \times i}{1 - ((1 + i)^{-n})}$$

*“Le rate previste in detto piano di ammortamento sono state calcolate con la formula sopra riportata, dove  $C = 920.00,00$ ,  $i = 5,775\%$  ed  $n = 240$ . Gli interessi di ogni singola rata, invece, sono calcolati PRENDENDO A RIFERIMENTO LA QUOTA CAPITALE RESIDUA (ad es. per gli interessi pagati nella seconda rata di ammortamento il debito residuo in linea capitale era pari ad € 917.955,19) e moltiplicando detta quota capitale per il tasso di interesse (5,775%), rapportandolo poi al periodo (il 5,775% è il tasso annuo nominale, mentre in questo caso le rate sono mensili, pertanto l’importo deve essere diviso per 12). Così facendo ( $€ 917.955,19 \times 5,775\% : 12 = € 4.417,65$ ) si arriva alla determinazione degli interessi da pagare nella rata in analisi (rata n. 2), in questo caso pari, appunto, ad € 4.417,65” (cfr pagg. 21 CTP allegata al fasc. convenuta).*

Conclusivamente qualora il piano di ammortamento sia calcolato utilizzando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, gli interessi sono quantificati sulla base di una formula esponenziale, mentre qualora sia calcolato secondo la formula della capitalizzazione semplice, gli interessi hanno uno sviluppo lineare.

Ne deriva che il regime di capitalizzazione composta è più favorevole al debitore per periodi inferiori all’anno e più gravoso per periodi superiori, sicché nel calcolo di mutui ultrannuali la capitalizzazione composta determina un maggior debito per interessi, nella stessa misura degli interessi anatocistici, ma senza che ciò derivi dal fenomeno anatocistico vietato dall’art. 1283 c.c.

Pertanto la maggiorazione degli interessi è riconducibile esclusivamente al regime finanziario di capitalizzazione composta utilizzato dalla banca per la determinazione della rata e non alla produzione di interessi su interessi scaduti e non pagati in virtù di una convenzione precedente alla loro scadenza.

Per le precisazioni e ricostruzioni già svolte supra in ordine alla composizione del piano di ammortamento alla francese, deve quindi essere rigettata anche la tesi attorea di produzione di interessi anatocistici, vietati ex art. 1283 c.c..

Per le medesime argomentazioni, non possono essere condivise le osservazioni svolte sul

punto da parte attrice che, rimandando alla perizia tecnica di parte per la migliore argomentazione di tale lamentela, sostanzialmente finisce per concentrarsi sulla mancata individuazione del regime finanziario di capitalizzazione ( semplice o composta) applicato al piano di ammortamento, affermando che, a parità di TAN pattuito in contratto, il costo a titolo di interessi cambia a seconda del regime impiegato.

Tali deduzioni, sostanziandosi sotto ogni profilo sul tema della determinatezza e/o indeterminatezza delle previsioni contrattuali, non necessitano di alcuna ulteriore e diversa motivazione da quelle già rese ut supra.

Si ribadisce che, al momento della sottoscrizione del contratto e del piano di ammortamento, gli attori hanno ben potuto prendere visione del piano e rappresentarsi l'importo degli interessi da restituire.

Infine, anche in riferimento all'asserita mancata indicazione del TAE, è sufficiente evidenziare che il contratto riporta in modo esplicito il TAEG, che rappresenta un indice del costo totale del credito ovvero lo strumento principale di trasparenza.

Sebbene la cedente non abbia rilasciato un'espressa informazione relativa al TAE, essa è già ricompresa nel TAEG.

In ogni caso, tale profilo atterrebbe semmai al piano della responsabilità della convenuta e non a quello di validità del contratto, su cui è fondato il thema decidendum della presente causa (Cass. SS.UU. n. 26724/2007).

Poiché la domanda attorea è esclusivamente fondata sul profilo della validità del contratto («dichiarare la nullità e/o l'annullamento parziale del contratto medesimo ex art. 1283, 1284 e 1419 cod. civ. in relazione alla pattuizione di interessi ultralegali»), la domanda sarebbe in ogni caso da rigettarsi.

Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, le domande attoree debbono essere rigettate in quanto infondate.

L'ulteriore domanda risarcitoria per prosecuzione di azione esecutiva illegittima è da ritenersi inammissibile perché formulata per la prima volta nel presente giudizio di merito.

Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti attrici e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento quello del valore indeterminabile, complessità bassa, – secondo valori non superiori ai parametri medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria posto che non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria, in ragione della natura documentale della causa e delle questioni giuridiche affrontate.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

RIGETTA l'opposizione e tutte le domande attoree formulate.

DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda risarcitoria formulata con riferimento alla

mancata sospensione della esecuzione e delle operazioni di vendita.

Condanna altresì le parti attrici opponenti in solido fra loro a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € [REDACTED] per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Siena, 30 settembre 2025

Il Giudice O.P.  
dott. Cristina Cavaciocchi



*Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni*